

PROTEZIONE INTERNAZIONALE e DIRITTO DI ASILO

Le novità normative dal 2023 ad oggi

PROCEDURE
ORDINARIE

PROCEDURE
ACCELERATE

REGOLAMENTO
DUBLINO

PROTEZIONE
SPECIALE

promosso da

con il sostegno di



Aggiornamento professionale in materia di immigrazione

**PROTEZIONE INTERNAZIONALE
e DIRITTO DI ASILO: le novità normative dal 2023 ad oggi**

10 GIUGNO 2025

**Avv. Eleonora Celoria
Avv. Elena Garelli**

promosso da



Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali ETS

Con il sostegno di



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

PROTEZIONE INTERNAZIONALE e DIRITTO DI ASILO

Le novità normative dal 2023 ad oggi

PROCEDURE
ORDINARIE

PROCEDURE
ACCELERATE

REGOLAMENTO
DUBLINO

PROTEZIONE
SPECIALE

promosso da



ACCOGLIENZA

con il sostegno di



PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASILO



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 6 dlgs 25/08:

La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso:

- l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale
- l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.

La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale:
entro 3 giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione

I termini sono prorogati di **10 giorni** lavorativi in presenza di un elevato numero di domande

Formalmente la presentazione della domanda avviene con la compilazione del mod. C3

Mod. AA.EE.
N. 208

Mod. C/3

**VERBALE DELLE DICHIARAZIONI DEGLI STRANIERI CHE CHIEDONO IN ITALIA
IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO AI SENSI DELLA
CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 28 LUGLIO 1951**
(Legge n.189 del 30 luglio 2002 - G.U. n. 173/L del 26-8-2002; D.P.R. del 16 settembre 2004 n. 303 del 15-5-1990 - G.U. n. 299 del 22/12/2004)

1. _____
(cognome) _____ (nome)
(paternità) _____ (maternità)
(sesso) – M/F _____ (data di nascita) _____ (luogo, Stato)

MA HO DIRITTO AD ESSERE CONSIDERATO UN
RICHIEDENTE ASILO SIN DALLA PRIMA
MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI CHIEDERE
ASILO AD UNA AUTORITÀ DELLO STATO

ATTESTATO NOMINATIVO

CHE DIRITTI HO?

- lavorare dopo 60 gg
- iscrizione all'anagrafe.
- iscrizione al servizio sanitario nazionale
- contratto di locazione
- conto bancario/postale

al momento della presentazione
della domanda si rilascia un
attestato nominativo:

Documento che contiene una fototessera ed indica le generalità del richiedente asilo, il codice fiscale ed il codice Vestanet (numero identificativo del richiedente).

Costituisce un permesso di soggiorno provvisorio.

MODIFICHE DEL D.L. 145/2024 all'art. 4 d.lgs.142/2015

"Al richiedente è rilasciato un **permesso di soggiorno** per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."

2. In caso di trattenimento ai sensi del presente decreto, la questura rilascia al richiedente un **attestato nominativo**, recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. L'attestato nominativo certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato nel corso delle attività di foto-segnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."




MODIFICHE DEL D.L. 145/2024 all'art. 4 d.lgs.142/2015

"Al richiedente è rilasciato un **permesso di soggiorno** per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per **sei mesi**, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il **permesso di soggiorno** costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. In caso di trattenimento ai sensi del presente decreto, la questura rilascia al richiedente un **attestato nominativo**, recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. L'**attestato nominativo certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale**, attesta l'identità dichiarata dall'interessato nel corso delle attività di foto-segnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."

LA RICEVUTA



- E' rilasciata dalla Questura competente una volta effettuato il fotosegnalamento, in attesa dell'emissione del permesso di soggiorno.
- Contiene la fototessera e riporta il codice ID Vestanet.
- Il cedolino consente al/alla richiedente di svolgere attività lavorativa e di dimostrare la regolarità del suo soggiorno sul territorio nazionale

Il permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo c.d. "giallo"


- Ha validità di 6 mesi, decorsi i quali bisogna chiederne il rinnovo
- E' rinnovabile fino alla decisione sulla domanda di protezione internazionale ma **NON E' MAI CONVERTIBILE**
- Ha pieno valore di permesso di soggiorno, consente di soggiornare sul territorio, lavorare, iscriversi al ssn, all'anagrafe, sottoscrivere contratti. NON consente di viaggiare al di fuori del territorio italiano



Il permesso di soggiorno c.d. "giallo" DEVE ESSERE RINNOVATO CON PRENOTAFACILE

- non serve lo spid, ci si può registrare;
- serve una mail a cui si possa accedere e un numero da cui fare telefonate non su wa;
- attenzione a come si carica il precedente permesso ➞ 1 pagina in pdf a colori!
- attenzione all'indirizzo: aspettare un momento che compaia scrivendo solo il nome della via
- poche alternative linguistiche

NB



Sede in cui andare per fotosegnalamento:
VIA FRATELLI RUFFINI 11

Sede in cui andare per ritiro:
VIA BOTTICELLI 116

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASILO



IL D.L. 145/2024 HA SOSTITUITO L'ART. 23 BIS D.LGS.25/08 ED HA INTRODOTTO IL

"RITIRO IMPLICITO DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE"

La domanda si intende implicitamente ritirata nei casi in cui:

- a) il richiedente **prima di essere convocato per il colloquio si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento**
- b) il richiedente non si presenta al colloquio personale disposto dalla Commissione

CONSEGUENZE:

a) la Commissione territoriale rigetta la domanda se la ritiene infondata in base ad un adeguato esame del merito = importanza dell'allegato al C3

b) ovvero ne sospende l'esame quando dalla domanda non sono ricavabili elementi di valutazione della stessa: in questo caso il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento entro nove mesi dalla sospensione.

Trascorso tale termine, il procedimento è estinto.

CONSEGUENZE SE IL RICHIEDENTE PROVIENE DA UN PAESE SICURO:

Si assume che la presunzione di sicurezza NON E' STATA SUPERATA

SE DOPO IL RITIRO IMPLICITO PRESENTO UNA NUOVA DOMANDA

- sarà valutata come una reiterata
- in via preliminare la CT valuterà se il r.a. ha offerto un giustificato motivo al suo allontanamento dal centro oppure alla mancata presentazione in audizione

b) il richiedente personale dispone

CONSEGUENZE:


- a) la Commissione territoriale rigetta la domanda se la ritiene infondata in base ad un adeguato esame del merito = importanza dell'allegato al C3
- b) ovvero ne sospende l'esame quando dalla domanda non sono ricavabili elementi di valutazione della stessa: in questo caso il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento entro nove mesi dalla sospensione.

Trascorso tale termine, il procedimento è estinto.



CONSEGUENZE SE IL RICHIEDENTE PROVIENE DA UN PAESE SICURO:

**Si assume che la
presunzione di sicurezza
NON E' STATA SUPERATA**



SE DOPO IL RITIRO IMPLICITO PRESENTO UNA NUOVA DOMANDA

- sarà valutata come una reiterata**
- in via preliminare la CT valuterà se il r.a. ha offerto un giustificato motivo al suo allontanamento dal centro oppure alla mancata presentazione in audizione**

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASILO



L'AUDIZIONE IN COMMISSIONE

- 1) Informativa;
- 2) serie di domande generali uguali per tutti;
- 3) domanda aperta: racconta a parole tue il motivo per cui hai lasciato il tuo paese di origine;
- 4) domande di approfondimento da parte del commissario;

- poi rilettura , firma, e consegna copia del verbale -

La convocazione arriva all'indirizzo indicato tramite raccomandata

ATTENZIONE:

- ⚠ • INTERPRETE
- ⚠ • BUGIE
- ⚠ • DOCUMENTAZIONE

ESITI

POSSIBILI ESITI DOPO L'AUDIZIONE IN COMMISSIONE

- a) Riconoscimento Protezione Internazionale
- b) Riconoscimento Protezione Speciale
- c) Riconoscimento pds per cure mediche
- d) Riconoscimento protezioni sociali per sfruttamento
- e) Rinvio al TM per valutare il riconoscimento di un permesso di soggiorno ex art. 31 co 3 TUI

L'AUDIZIONE IN COMMISSIONE

- 1) Informativa;
- 2) serie di domande generali uguali per tutti;
- 3) domanda aperta: racconta a parole tue il motivo per cui hai lasciato il tuo paese di origine;
- 4) domande di approfondimento da parte del commissario;

- poi rilettura , firma, e consegna copia del verbale -

La convocazione arriva all'indirizzo indicato tramite raccomandata

ATTENZIONE:

- ⚠ • INTERPRETE
- ⚠ • BUGIE
- ⚠ • DOCUMENTAZIONE

ESITI

RICORSO AVVERSO IL RIGETTO

- In Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione;
- con un legale;
- entro 30 giorni dalla notifica.

NB: DIRITTO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

La decisione arriva a casa tramite raccomandata: se non la ritiro o se mi rendo irreperibile, la notifica si perfeziona comunque

A partire dal d.l. 20/2023: La decisione di rigetto contiene già un'espulsione!

Se presento un ricorso si sospende automaticamente con gli effetti del provvedimento di rigetto

PROTEZIONE INTERNAZIONALE e DIRITTO DI ASILO

Le novità normative dal 2023 ad oggi

PROCEDURE
ORDINARIE

PROCEDURE
ACCELERATE

REGOLAMENTO
DUBLINO

PROTEZIONE
SPECIALE

promosso da



ACCOGLIENZA

con il sostegno di



PROCEDURE ACCELERATE

= Tempistiche più rapide:
la CT fissa l'audizione entro 5/7
giorni e decide sul caso nei 2
giorni seguenti

NB: la procedura deve essere qualificata come
accelerata sin dalla formalizzazione della
domanda

LE IPOTESI
DI
PROCEDURE
ACCELERATE

Novità
L. 75/2025

FOCUS
sui
POS

FOCUS sulle
Procedure di
frontiera

FOCUS sul
trattenimento
dei richiedenti
asilo

FOCUS sulle
REITERATE

MAI AI
VULNERABILI

1. domanda reiterata
2. domanda presentata da richiedente sottoposto ad alcuni procedimenti penali
3. richiedente trattenuto
4. procedura di frontiera
5. POS
6. domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter
7. domanda presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

NOVITA'
145/2024

D.L. 145/2024:
NUOVA IPOTESI DI PROC ACCELERATA
ART 28-bis, comma 2, del d.lgs. 25/08 aggiunta lett. e-bis

Per il richiedente che
**è entrato o si è trattenuto
irregolarmente** in Italia


e ha presentato domanda di
protezione internazionale,
senza giustificato motivo, **oltre
il termine di novanta giorni dal
suo ingresso** in Italia

ANCHE SE ENTRO
CON VISTO e mi
trattengo oltre i 90
gg

MAI AI
VULNERABILI

1. domanda reiterata
2. domanda presentata da richiedente sottoposto ad alcuni procedimenti penali
3. richiedente trattenuto
4. procedura di frontiera
5. POS
6. domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter
7. domanda presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

NOVITA'
145/2024



CHI SONO I VULNERABILI A CUI NON SI APPLICA LA PROCEDURA ACCELERATA?

i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

IL D.L. 133/2023 ha modificato l'elenco:

da

donne in stato di gravidanza

a

***donne, con priorità a quelle in stato di
gravidanza***

PROCEDURE ACCELERATE

= Tempistiche più rapide:
la CT fissa l'audizione entro 5/7
giorni e decide sul caso nei 2
giorni seguenti

NB: la procedura deve essere qualificata come
accelerata sin dalla formalizzazione della
domanda

LE IPOTESI
DI
PROCEDURE
ACCELERATE

Novità
L. 75/2025

FOCUS
sui
POS

FOCUS sulle
Procedure di
frontiera

FOCUS sul
trattenimento
dei richiedenti
asilo

FOCUS sulle
REITERATE

Dal 24.5.2025 entra in vigore nuovo termine per impugnazioni nelle procedure accelerate:

- **7 giorni** per domande presentate in zone di frontiera o in zone di transito;
- **15 giorni** per domande reiterate;
- **15 giorni** per da richiedente sottoposto a procedimento penale;
- **15 giorni**: richiedenti trattenuti
- **15 giorni**: domande manifestamente infondate
- **15 giorni**: domanda proposta allo scopo di ritardare l'espulsione

Nelle procedure accelerate la proposizione del ricorso NON HA EFFETTO SOSPENSIVO AUTOMATICO degli effetti della decisione della Commissione

=
devo chiedere al Giudice di concedermi la "**SOSPENSIVA**"



perchè una procedura sia accelerata
**NON BASTA CHE LA QUESTURA O
LA COMMISSIONE L'ABBIANO
QUALIFICATA COME TALE**



Devono rispettare le tempistiche dell'art. 28 bis co 2, lett.c) D.Lgs. 25/2008: «la Questura provvede **senza ritardo** alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, **entro sette giorni** dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide **entro i successivi due giorni**».

**Quindi per sapere se è accelerata
bisogna controllare:**

- 1) la data sul c3/att. nominativo**
- 2) la data del provvedimento con cui il presidente della CT dichiara che la procedura è accelerata**
- 3) la data della convocazione all'audizione**
- 4) la data del verbale dell'audizione personale**
- 5) la data della decisione della Commissione**

PROCEDURE ACCELERATE

= Tempistiche più rapide:
la CT fissa l'audizione entro 5/7
giorni e decide sul caso nei 2
giorni seguenti

NB: la procedura deve essere qualificata come
accelerata sin dalla formalizzazione della
domanda

LE IPOTESI
DI
PROCEDURE
ACCELERATE

Novità
L. 75/2025

FOCUS
sui
POS

FOCUS sulle
Procedure di
frontiera

FOCUS sul
trattenimento
dei richiedenti
asilo

FOCUS sulle
REITERATE

PAESI DI ORIGINE SICURI

Un paese si può definire SICURO quando si puo' dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione, ne' tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, ne' pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

**CGUE
4 ottobre
2024**

PAESI DI ORIGINE SICURI:

Albania; Algeria; Bangladesh; Bosnia-Erzegovina; Capo Verde; Costa d'Avorio; Egitto; Gambia; Georgia; Ghana; Kosovo; Macedonia del Nord; Marocco; Montenegro; Perù; Senegal; Serbia; Sri Lanka; Tunisia

E' sempre possibile **superare la presunzione di sicurezza** in relazione al caso singolo

Sentenza interpretativa pubblicata in data 4 ottobre 2024 (causa C406/22)

Corte di Giustizia dell'Unione europea

un paese terzo **NON** può essere designato come paese di origine sicuro quando alcune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione (non sono sicure)
(articolo 37 della direttiva 2013/32)

Corti:
Disapplicazione
delle norme su
POS - per
estensione
principi CGUE ad
eccezioni
personalì

Governo:
Intervento
L. 186/24:
1) rimosse Nigeria e
Colombia
2) nuova lista POS
in norma di legge
(prima era DM)

Giudici:
non c'è più
disapplicazione
diretta, ma nuovi
rinvii pregiudiziali*
(simili a quelli già
pendenti) su POS ed
eccezioni per
categorie di persone

*Corti d'Appello

RINVII PENDENTI DAVANTI ALLA CGUE
si attende per ottobre '25 una decisione su:

- 1) può essere designato come sicuro un paese se ci sono **eccezioni personali**?
- 2) è compatibile con il diritto UE che non il governo non dia più accesso alle fonti su cui determina la sicurezza di un paese?
- 3) i giudici possono qualificare un Paese come non sicuro, in via generale, nonostante l'elenco contenuto nella norma?



ALBANIA

PAESI DI ORIGINE SICURI

Un paese si può definire SICURO quando si puo' dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione, ne' tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, ne' pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

PAESI DI ORIGINE SICURI:

Albania; Algeria; Bangladesh; Bosnia-Erzegovina; Capo Verde; Costa d'Avorio; Egitto; Gambia; Georgia; Ghana; Kosovo; Macedonia del Nord; Marocco; Montenegro; Perù; Senegal; Serbia; Sri Lanka; Tunisia

E' sempre possibile **superare la presunzione di sicurezza** in relazione al caso singolo

**CGUE
4 ottobre
2024**

COSA E' SUCCESSO IN ALBANIA?

Trib Roma non convalida i trattenimenti sulla base della sentenza della CGUE prima e poi sospende la decisione in attesa della seconda CGUE



il governo ricorre contro l'ordinanza di non convalida

Ordinanza interlocutoria della Cassazione 30.12.2024:

- 1) la corte dice che non si pronuncia finchè non arriva la prossima CGUE
- 2) dice che non si possono equiparare eccezioni soggettive e territoriali perchè la designazione POS risponde ad un criterio di prevalenza e non di assolutezza
MA dice anche che non è sicuro un paese dove la presenza di eccezioni personali vada ad intaccare lo stato di diritto
- 3) dice che la competenza alla designazione di POS è governativa (ovvio, sempre stata) ma che è un atto amministrativo, quindi sindacabile dal giudice, che può esaminare le condizioni generali di (in)sicurezza del Paese

DL 36/2025: il governo allora decide di modificare la 'destinazione d'uso' e equipararli ai CPR - nonostante gravi compromissioni di diritti fondamentali (es diritto alla difesa; diritto alla salute)

PROCEDURE ACCELERATE

= Tempistiche più rapide:
la CT fissa l'audizione entro 5/7
giorni e decide sul caso nei 2
giorni seguenti

NB: la procedura deve essere qualificata come
accelerata sin dalla formalizzazione della
domanda

LE IPOTESI
DI
PROCEDURE
ACCELERATE

Novità
L. 75/2025

FOCUS
sui
POS

FOCUS sulle
Procedure di
frontiera

FOCUS sul
trattenimento
dei richiedenti
asilo

FOCUS sulle
REITERATE

PROCEDURA DI FRONTIERA

ANTE L. 75/2025

2 ipotesi (art. 28 bis co 2 lett b, b-bis):

- domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per **avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli**
- domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente **proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis**

Cosa si
intende
per
"frontiera"

POST L.
75/2025

Concetto di "zone di frontiera"

Decreto Ministero dell'Interno 2019: Sono individuate **«in quelle esistenti nelle» seguenti Province**: Trieste e Gorizia; Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce e Brindisi; Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina; Trapani, Agrigento; Città metropolitana di Cagliari e Sud Sardegna.

In realtà non c'è una chiara definizione della 'zone di frontiera e di transito', non c'è distinzione tra l'una e l'altra ipotesi, e vengono **individuate zone di territorio particolarmente ampie** (intere province) senza delimitare specificamente quali aree all'interno di questi territori potessero effettivamente considerarsi 'frontiera'.

Compatibilità con il diritto UE

Disciplina di derivazione UE - art. 43 dir. 2013/32/UE:

Contrasto tra la prima ipotesi (lett. b) - domanda formulata dopo essere intercettato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli - **e l'art. 31 par. 8 direttiva**

Dall'erroneo recepimento direttiva UE (e regolamento 2024/1348) può discendere **inapplicabilità**

Vaga formulazione delle ‘zone di frontiera’ - possibile contrasto con diritto UE
(cfr. CGUE, FMS, 2020)

Il trattenimento in frontiera

Art. 6 bis D. Lgs. 142/2015 introdotto nel 2023

- trattenimento al solo scopo di accertare il **diritto di fare ingresso sul territorio**
- quando il richiedente asilo non consegna il passaporto o presta idonea garanzia finanziaria (**misure alternativa o condizioni di applicabilità del trattenimento?**)
- termine massimo di detenzione di **4 settimane**

Base legale per il trattenimento
in “centri per richiedenti asilo”
di Pozzallo e Porto Empedocle
+ Albania

POST L. 75/2025

Art. 28 bis - PROCEDURE DI FRONTIERA

Possibilità di svolgere **tutte le ipotesi** di procedura accelerata in frontiera, **quando la domanda è “ivi”** presentata: “2-bis.

*((Nei casi di cui ai commi 1 e 2))
la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 ((, quando la domanda è stata ivi presentata))*

Termini: la Commissione
“decide entro 7 giorni” +
ricorso entro 7 giorni dalla
notifica

Aree extraterritoriali:
possono essere qualificate
come “frontiera” (cfr.
Albania)

**Interpretazione restrittiva della nozione
“frontiera”** (porzione di territorio posta
nell’immediatezza dei valichi o della linea di
confine esterna) + presenza del richiedente in
frontiera **all'avvio della procedura**

**“Non è possibile l'applicazione della
procedura alla frontiera (...) in zona, diversa
da quella di ingresso, ove il richiedente sia
stato coattivamente condotto”** (Trib.
Catania 8.10.2023)

PROCEDURE ACCELERATE

= Tempistiche più rapide:
la CT fissa l'audizione entro 5/7
giorni e decide sul caso nei 2
giorni seguenti

NB: la procedura deve essere qualificata come
accelerata sin dalla formalizzazione della
domanda

LE IPOTESI
DI
PROCEDURE
ACCELERATE

Novità
L. 75/2025

FOCUS
sui
POS

FOCUS sulle
Procedure di
frontiera

FOCUS sul
trattenimento
dei richiedenti
asilo

FOCUS sulle
REITERATE

TRATTENIMENTO DEI RICHIEDENTI ASILO

Dopo la presentazione della domanda di asilo, il richiedente può essere trattenuto nei CPR in

ipotesi tassative:

- Se ha commesso gravi reati
- Se è considerato pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica
- Se è necessario acquisire gli elementi su cui si fonda la domanda di asilo, quando c'è un rischio di fuga
- Se ha presentato una domanda reiterata durante la fase di esecuzione dell'espulsione

**Domanda
presentata
durante il
trattenimento**

**Trattenimento
durante la
procedura
Dublino**

Giudice competente per convalide e proroghe:

Corte d'Appello

Termine massimo trattenimento:

12 mesi

CPR DI TORINO:
• riaperto a fine marzo 2015 -
capienza parziale (attualmente
solo 1 area)
• persone provenienti da istituti
di pena / accusate di
commissione di reati o dagli
sbarchi
• perduranti criticità nelle
condizioni detentive
(vulnerabilità legate a condizioni
di salute, malattie psichiatriche)

Estensione trattenimento per domanda di asilo

Il richiedente che fa domanda di asilo mentre si trova in CPR a fini di espulsione "rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione"

Passaggio dal trattenimento al fine di espulsione (termine 18 mesi) al trattenimento **per l'esame della domanda di asilo** (che resta in vigore durante l'esame della domanda, da svolgersi con procedura accelerata (7+2+15 gg per ricorso)

2025: Orientamento Corte Cassazione + Corte Appello di Torino

Se la persona non è stata adeguatamente informata - prima del trattenimento in CPR - della possibilità di fare domanda di asilo, la domanda non può essere considerata strumentale >> **trattenimento illegittimo**

DL 36/2025 conv. L. 75/2025

Se il trattenimento "per evitare l'espulsione" non viene convalidato, questo "non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti" - Da chiedersi **entro 48h.** dalla mancata convalida

Passaggio dal trattenimento al fine di espulsione (termine 18 mesi) al trattenimento **per l'esame della domanda di asilo** (che resta in vigore durante l'esame della domanda, da svolgersi con procedura accelerata (7+2+15 gg per ricorso)

2025: Orientamento Corte Cassazione + Corte Appello di Torino

Se la persona non è stata adeguatamente informata - prima del trattenimento in CPR - della possibilità di fare domanda di asilo, la domanda non può essere considerata strumentale >> **trattenimento illegittimo**

DL 36/2025 conv. L. 75/2025

Se il trattenimento "per evitare l'espulsione" non viene convalidato, questo "non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti"

- Da chiedersi **entro 48h.** dalla mancata convalida

Trattenimento durante Dublino

Novità introdotta dal DL 20/2023 - scarsa applicazione finora

Trattenimento presso il CPR "in attesa dell'esecuzione del trasferimento" : misura successiva alla decisione di trasferimento (anche in pendenza di ricorso)

+ deve essere dimostrato un "notevole rischio di fuga"

CPR DI TORINO:

- riaperto a fine marzo 2025 - capienza parziale (attualmente solo 1 area)
- persone provenienti da istituti di pena / accusate di commissione di reati o dagli sbarchi
- perduranti criticità nelle condizioni detentive (vulnerabilità legate a condizioni di salute, malattie psichiatriche)

Dopo

PROCEDURE ACCELERATE

= Tempistiche più rapide:
la CT fissa l'audizione entro 5/7
giorni e decide sul caso nei 2
giorni seguenti

NB: la procedura deve essere qualificata come
accelerata sin dalla formalizzazione della
domanda

LE IPOTESI
DI
PROCEDURE
ACCELERATE

Novità
L. 75/2025

FOCUS
sui
POS

FOCUS sulle
Procedure di
frontiera

FOCUS sul
trattenimento
dei richiedenti
asilo

FOCUS sulle
REITERATE

DOMANDA REITERATA

Domanda presentata nuovamente,
dopo una precedente domanda

DEVO AVERE NUOVI ELEMENTI
che non significa inventare una
nuova storia...

NOVITA'
NORMATIVE
post D.L.
133/2023

Novità normative post D.L. 133/2023

Nei casi in cui la domanda sia ri-presentata dal richiedente nella fase di “concreta” esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'allontanamento dal territorio nazionale, competenza alla ammissione della domanda spetta al Questore e non più al Presidente della CT (il quale sarà solo "sentito" dal Questore).

**LA DOMANDA NON SOSPENDE
L'ALLONTANAMENTO.**

PROTEZIONE INTERNAZIONALE e DIRITTO DI ASILO

Le novità normative dal 2023 ad oggi

PROCEDURE
ORDINARIE

PROCEDURE
ACCELERATE

REGOLAMENTO
DUBLINO

PROTEZIONE
SPECIALE

promosso da

ACCOGLIENZA

con il sostegno di

REGOLAMENTO DUBLINO:

L'obiettivo del regolamento di Dublino è di garantire che l'esame della domanda d'asilo di un richiedente competa a un solo Stato Dublino

Il principio generale è la domanda di asilo deve essere esaminata dal primo stato europeo raggiunto dal richiedente, salvo eccezioni.

Decreto di trasferimento adottato dall'Unità Dublino e notificato dalla Questura dopo la presentazione della domanda di asilo (dovere di informare il richiedente dell'applicazione) - ricorso in 30 gg

Se il trasferimento non è eseguito entro 6 mesi (se reperibile e/o in accoglienza) o entro 18 mesi > **passaggio di competenza all'Italia**

ECCEZIONI ALLA COMPETENZA:

- Carenze sistemiche sistema asilo che determina trattamenti inumani o degradanti
- Legami familiari / Superiore interesse minore
- Clausola discrezionale (motivi di salute o umanitari)

DUBLINO E
PROTEZIONE
SPECIALE

Dublino e protezione speciale: Applicazione della clausola discrezionale

**Cass SSUU 15 gennaio 2025 - pronuncia relativa a prot. speciale PRE DL
20/23**

- E' possibile impugnare una decisione dell'Unità Dublino per "svariate ragioni", tra le quali potrebbe annoverarsi anche la dedotta violazione del proprio diritto al riconoscimento della protezione complementare (prot speciale) di diritto nazionale
- L'applicazione della 'clausola discrezionale' discende dalla legge stessa, che riconosce la protezione speciale quale componente del diritto d'asilo
- Conclusione: se la persona ha diritto al riconoscimento di una protezione speciale (per legami familiare o integrazione sul territorio), il trasferimento non è ammesso

PROTEZIONE INTERNAZIONALE e DIRITTO DI ASILO

Le novità normative dal 2023 ad oggi

PROCEDURE
ORDINARIE

PROCEDURE
ACCELERATE

REGOLAMENTO
DUBLINO

PROTEZIONE
SPECIALE

promosso da

con il sostegno di

Il Decreto legislativo n. 142 del 2015 riconosce il diritto all'accoglienza per i richiedenti protezione internazionale dal momento della presentazione della domanda sino alla decisione conclusiva.

Prima accoglienza: hotspot e centri di primo soccorso = SOLO servizi essenziali come primo soccorso e valutazione sanitaria.

Seconda accoglienza: SAI E CAS

| Sistema Accoglienza Integrazione | Centri di Accoglienza Straordinaria |
|---|--|
| <p>• Art 9 e 10 Dlgs 142/2015</p> <p>Per le esigenze di accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di accoglienza;</p> <p>Il decreto 20/2023 infatti ha eliminato dai centri governativi i servizi di assistenza psicologica, i corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio. Oltre all'accoglienza materiale, dunque, rimangono attivi solo l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale.</p> <p>Il Decreto "Gdpn", D.L. n.20/2023 (legge n. 30/2023) prevede l'accoglienza ai SM dei richiedenti asilo con la sola eccezione di quelli provenienti dall'Afghanistan e dall'Iraq che sono entrati nel nostro Paese in attuazione di operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane.</p> | <p>• Art. 11 Dlgs 142/2015</p> <p>Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare l'esistenza di esigenze particolari di accoglienza.</p> <p>- soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza -</p> <p>CHE CE' ADDESSO IN SAI</p> <ul style="list-style-type: none">• titolari di protettori internazionali,• titolari di casi speciali,• titolari di ruote medie,• richiedenti asilo solo su vulnerabili corridoi umanitari... |

DATI

REVOCA DELL'ACCOGLIENZA

Novità del d.l.
145/2024

Sistema Accoglienza Integrazione

• Art 9 e 10 Dlgs 142/2015

Per le esigenze di accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di accoglienza;

Il decreto 20/2023 infatti ha eliminato dai centri governativi i servizi di assistenza psicologica, i corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio. Oltre all'accoglienza materiale, dunque, rimangono attivi solo l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale.

Il Decreto "Cutro", D.L. n.20/2023 (Legge n. 50/2023), preclude l'accesso al SAI dei richiedenti asilo con la sola eccezione di quanti hanno fatto ingresso in Italia mediante corridoi umanitari, i vulnerabili e i cittadini afghani che sono entrati nel nostro Paese in attuazione di operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane.

Centri di Accoglienza Straordinaria

• Art. 11 Dlgs 142/2015

Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.

-soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza -

CHI C'E' ADESSO IN SAI?

- titolari di protezioni internazionali,
- titolari di casi speciali,
- titolari di cure mediche
- richiedenti asilo solo se vulnerabili/corridoi umanitari....

territorio. Oltre all'accoglienza materiale, dunque rimangono attivi solo l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale.

Il Decreto “Cutro”, D.L. n.20/2023 (Legge n. 50/2023), preclude l'accesso al SAI dei richiedenti asilo con la sola eccezione di quanti hanno fatto ingresso in Italia mediante corridoi umanitari, i vulnerabili e i cittadini afghani che sono entrati nel nostro Paese in attuazione di operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane.

e,
anche ai fini di accertare la sussistenza di esigenze
za particolari di accoglienza.

-soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza -


CHI C'E' ADESSO IN SAI?

- titolari di protezioni internazionali,
- titolari di casi speciali,
- titolari di cure mediche
- richiedenti asilo solo se vulnerabili/corridoi umanitari....

DATI:

Ad agosto 2023 ci sono **132.796 persone** accolte in Italia:

- 95.436 nei CAS
- 34.761 in SAI
- 2.599 negli hotspot.



REVOCA DELL'ACCOGLIENZA

**Art. 23 del d.lgs. n.
142/2015**

=

ipotesi tipiche e tassative di revoca
delle misure di accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale
accolti nei centri di prima accoglienza e
nei centri di accoglienza straordinaria

Le fattispecie concrete che **possono** determinare la revoca delle misure di accoglienza sono (non automatismo)

- a) la mancata presentazione del richiedente protezione internazionale presso la struttura di accoglienza individuata o l'abbandono della stessa senza preventiva e motivata comunicazione;
- b) la mancata presentazione del richiedente protezione internazionale alla data di convocazione avanti alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
- c) la presentazione di una domanda reiterata di protezione internazionale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 25/2008;
- d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti.



**Esclusa l'applicabilità di
queste norme per chi è
accolto in SAI.**

DATI:

108.000
revocate
dell'accoglienza
nel 2022 e 2023

90% per abbandono
volontario del centro

TORINO è la prima prefettura
d'Italia per n. di revocate: 5.387
revocate nel 22 e 23

Le fattispecie concrete che *possono* determinare la revoca delle misure di accoglienza sono (non automatismo)

- a) la mancata presentazione del richiedente protezione internazionale presso la struttura di accoglienza individuata o l'abbandono della stessa senza preventiva e motivata comunicazione;
- b) la mancata presentazione del richiedente protezione internazionale alla data di convocazione avanti alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
- c) la presentazione di una domanda reiterata di protezione internazionale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 25/2008;
- d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti.

La legge n. 50/2023, di conversione del d.l. 20/2023, ha abrogato l'ulteriore ipotesi prevista alla lett. e) dell'art. 23, co. 1:

non si può più disporre la revoca dell'accoglienza per

"violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti"




si introduce un sistema di misure graduate di riduzione dei benefici connessi all'accoglienza
da adottarsi in maniera individuale e nel rispetto del principio di proporzionalità

elle
La legge n. 50/2023, di conversione del d.l.
20/2023, ha abrogato l'ulteriore ipotesi
prevista alla lett. e) dell'art. 23, co. 1:


**non si può più disporre la revoca
dell'accoglienza per**

*“violazione grave o ripetuta delle regole delle
strutture in cui è accolto da parte del
richiedente asilo, compreso il
danneggiamento doloso di beni mobili o
immobili, ovvero comportamenti
gravemente violenti”*



si introduce un sistema
di misure **graduate** di
riduzione dei benefici
connessi all'accoglienza

da adottarsi in maniera
individuale e nel rispetto
del principio di
proporzionalità



**108.000
revoche**
dell'accoglienza
nel 2022 e 2023

90% per abbandono
volontario del centro

**TORINO è la prima prefettura
d'Italia per n. di revoche: 5.387
revoche nel 22 e 23**

a

Il Decreto legislativo n. 142 del 2015 riconosce il diritto all'accoglienza per i richiedenti protezione internazionale dal momento della presentazione della domanda sino alla decisione conclusiva.

Prima accoglienza: hotspot e centri di primo soccorso = SOLO servizi essenziali come primo soccorso e valutazione sanitaria.

Seconda accoglienza: SAI E CAS

| Sistema Accoglienza Integrazione | Centri di Accoglienza Straordinaria |
|---|--|
| <p>• Art 9 e 10 Dlgs 142/2015</p> <p>Per le esigenze di accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di accoglienza;</p> <p>Il decreto 20/2023 infatti ha eliminato dai centri governativi i servizi di assistenza psicologica, i corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio. Oltre all'accoglienza materiale, dunque, rimangono attivi solo l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale.</p> <p>Il Decreto "Gdpn", D.L. n.20/2023 (legge n. 30/2023) prevede l'accoglienza ai SM dei richiedenti asilo con la sola eccezione di quelli provenienti dall'Afghanistan e dall'Iraq che sono entrati nel nostro Paese in attuazione di operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane.</p> | <p>• Art. 11 Dlgs 142/2015</p> <p>Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare l'esistenza di esigenze particolari di accoglienza.</p> <p>- soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza -</p> <p>CHE CE' ADDESSO IN SAI</p> <ul style="list-style-type: none">• titolari di protettori internazionali,• titolari di casi speciali,• titolari di ruote medie,• richiedenti asilo solo su vulnerabili corridoi umanitari... |

DATI

REVOCA DELL'ACCOGLIENZA

Novità del d.l.
145/2024

PROTEZIONE INTERNAZIONALE e DIRITTO DI ASILO

Le novità normative dal 2023 ad oggi

PROCEDURE
ORDINARIE

PROCEDURE
ACCELERATE

REGOLAMENTO
DUBLINO

PROTEZIONE
SPECIALE

promosso da



ACCOGLIENZA

con il sostegno di



ASILO

Articolo 10 co. 3 Costituzione:

"Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge"

PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

PROTEZIONE
COMPLEMENTARE

PROTEZIONE COMPLEMENTARE

Testo Unico

Immigrazione:

PROTEZIONE
UMANITARIA

Art. 5 comma 6 TUI:

Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, **salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.**

"Decreto
Salvini"

D.L. 113/2018

Abroga l'art. 5
comma 6
d.lgs.286/1998

Riforma
Lamorgese

D.L. 130/2020

Ampliamento delle ipotesi di rilascio della protezione speciale.

Parzialmente ripristinata la «clausola di salvaguardia»
(art. 5 co. 6 TUI);

Modifiche co. 1,1 art. 19 Tui: rischio violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Occorre tener conto di:

- natura ed effettività dei vincoli familiari
- effettivo inserimento sociale in Italia
- durata del soggiorno
- esistenza legami familiari, culturali e sociali nel Paese di origine

D.L. 20/2023
cd Decreto
Cutro

La nuova
Protezione
Speciale

Le modifiche
procedurali

Art. 5 comma 6 TUI:

Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano *seri motivi, in particolare di carattere umanitario* o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

PROTEZIONE COMPLEMENTARE

Testo Unico

Immigrazione:

PROTEZIONE
UMANITARIA

Art. 5 comma 6 TUI:

Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, **salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.**

"Decreto
Salvini"

D.L. 113/2018

Abroga l'art. 5
comma 6
d.lgs.286/1998

Riforma
Lamorgese

D.L. 130/2020

Ampliamento delle ipotesi di rilascio della protezione speciale.

Parzialmente ripristinata la «clausola di salvaguardia»
(art. 5 co. 6 TUI);

Modifiche co. 1,1 art. 19 Tui: rischio violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Occorre tener conto di:

- natura ed effettività dei vincoli familiari
- effettivo inserimento sociale in Italia
- durata del soggiorno
- esistenza legami familiari, culturali e sociali nel Paese di origine

D.L. 20/2023
cd Decreto
Cutro

La nuova
Protezione
Speciale

Le modifiche
procedurali

Ampliamento delle ipotesi di rilascio della protezione speciale.

Parzialmente ripristinata la «clausola di salvaguardia»
(art. 5 co. 6 TUI);

Modifiche co. 1.1 art. 19 Tui: rischio violazione del diritto al **rispetto della vita privata e familiare**. Occorre tener conto di:

- natura ed effettività dei vincoli familiari
- effettivo inserimento sociale in Italia
- durata del soggiorno
- esistenza legami familiari, culturali e sociali nel Paese di origine

PROTEZIONE COMPLEMENTARE

Testo Unico

Immigrazione:

PROTEZIONE
UMANITARIA

Art. 5 comma 6 TUI:

Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, **salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.**

"Decreto
Salvini"

D.L. 113/2018

Abroga l'art. 5
comma 6
d.lgs.286/1998

Riforma
Lamorgese

D.L. 130/2020

Ampliamento delle ipotesi di rilascio della protezione speciale.

Parzialmente ripristinata la «clausola di salvaguardia»
(art. 5 co. 6 TUI);

Modifiche co. 1,1 art. 19 Tui: rischio violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Occorre tener conto di:

- natura ed effettività dei vincoli familiari
- effettivo inserimento sociale in Italia
- durata del soggiorno
- esistenza legami familiari, culturali e sociali nel Paese di origine

D.L. 20/2023
cd Decreto
Cutro

La nuova
Protezione
Speciale

Le modifiche
procedurali

ART. 19 T.U.I.

LO STRANIERO NON PUO' ESSERE ESPULSO QUANDO:

1. possa essere oggetto di **persecuzione** per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. esistono fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere **sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrono gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6**. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. **Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.** Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine;



IL D.L. 20/23 ha
eliminato i
paragrafi in
rosso

QUINDI... COSA E' CAMBIATO?

Prima del DL 20/23, la protezione speciale era riconosciuta quando:

- a) persecuzioni;
- b) tortura/trattamenti inumani
- c) violazione obblighi art. 5 co 6;
- d) violazione diritto vita privata e familiare

Dopo il DL 20/23, la protezione speciale può essere riconosciuta quando:

- a) persecuzioni;
- b) tortura/trattamenti inumani
- c) violazione obblighi art. 5 co 6;

**ART 5 CO 6
impone il rispetto
degli obblighi
costituzionali o
internazionali dello
Stato italiano**

**es.
DIRITTI PREVISTI
NELLA CEDU**
(art. 8: rispetto del
diritto alla vita privata
e familiare)

ART. 19 T.U.I.

LO STRANIERO NON PUO' ESSERE ESPULSO QUANDO:

1. possa essere oggetto di **persecuzione** per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. esistono fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere **sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrono gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6**. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. **Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.** Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine;



IL D.L. 20/23 ha
eliminato i
paragrafi in
rosso

SOPRAVIVENZA DEL DIRITTO ALLA VITA PRIVATA E FAMILIARE

La vita privata e familiare rientra in un «catalogo aperto» dei diritti fondamentali

(Cass. I sez. sent. N. 28162 del 6.10.2023)

Orientamento ormai consolidato: “Il diritto al rispetto della vita privata e familiare continua ad essere tutelato dall’art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. (Cass. Sez. U. n.24413/2021; Cass. n. 24641/2024)»

(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6626 del 2025)

LA PROTEZIONE SPECIALE NELLA GIURISPRUDENZA

Da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI

L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque **una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale**, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un **sistema di relazioni che siano significative** a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo (**Trib. TO 25.3.2025**)

Il rimando dell'art. 5 co 6 TUI ad obblighi internazionali fa riferimento all'art. 8 CEDU, che deve essere **interpretato alla luce della giurisprudenza CEDU** – più restrittiva di quella interna (**Trib. Mi 14.5.2025**)

MA: *“l'art. 8 protegge, tra l'altro, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani e con il mondo esterno e può talvolta abbracciare aspetti dell'identità sociale di un individuo. Pertanto, la totalità dei legami sociali tra un migrante e la comunità in cui vive costituisce parte del concetto di vita privata sotto l'art. 8”*

E la giurisprudenza CEDU è stata sviluppata principalmente in relazione al bilanciamento in caso di commissione di reati, o necessità di tutela dell'ordine pubblico (inclusi comportamenti fraudolenti e simili) - Cfr. Butt v. Norway, 2012; Alleleh and Others v. Norway,

2022

NB. Riferimento dell'art. 5 co 6 non si esaurisce nell'art. 8 CEDU

ART. 19 T.U.I.

LO STRANIERO NON PUO' ESSERE ESPULSO QUANDO:

1. possa essere oggetto di **persecuzione** per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. esistono fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere **sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrono gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6**. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. **Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.** Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine;



IL D.L. 20/23 ha
eliminato i
paragrafi in
rosso

DOMANDA DIRETTA

AL QUESTORE

ART 19 TUI comma 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. **Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.**

RICONOSCIMENTO IN VIA RESIDUALE - ART. 5 CO 9 TUI

Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto
ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

DAL PUNTO DI VISTA PROCEDURALE

Prima del DL 20/23, potevo presentare domanda direttamente al Questore

Dopo il DL 20/23 le Questure non accettano più le domande

L'intervento della Giurisprudenza

CONVERSIONE:

Domande formulate dopo il 10 maggio 2023:
il permesso per protezione speciale NON consente la conversione in permesso per lavoro

RINNOVO: finché sussistono le esigenze

E' POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DIRETTA AL QUESTORE PER IL RICONOSCIMENTO PROTEZIONE SPECIALE ?

Trattandosi di un diritto fondamentale indicato quale presupposto di un preciso divieto di espulsione o di respingimento si traduce direttamente in obbligo positivo

Art. 5 co. 6 TUI «fonte e legittimazione» per il rilascio:

Tribunale di Bologna, 28.6.2024

Tribunale di Roma, 10.7.2024

Tribunale Catanzaro, 10.3.2025:

Al riconoscimento di una causa di inespellibilità consegue il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno: “essendo tuttora presente nel Testo Unico Immigrazione la previsione del divieto di espellibilità (...) **deve riconoscersi l’obbligo in capo alla pubblica amministrazione di rilasciare un titolo di soggiorno**, ove venga accertato che il richiedente versa in uno di tali casi, così che siano garantiti la regolare presenza dell’individuo non espellibile dal territorio nazionale e, di conseguenza, il godimento di tutti i connessi diritti civili e sociali.

Trib. Roma - Bo:
Non ci sono indicazioni precise: individuazione puntuale delle modalità rimessa alla valutazione dell’autorità amministrativa - tramite domanda asilo, che non deve necessariamente passare da audizione, ma solo da parere della CT

Tribunale Catanzaro, 10.3.2025:
Diritto ad ottenere “senza indugio” un appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione speciale, con riconoscimento del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno provvisorio
Modalità di formalizzazione rimesse alla Questura, ma con “nel rispetto dei tempi di legge e garantendo standard di effettività”

divieto di

Trib. Roma - Bo:
Non ci sono indicazioni precise: individuazione puntuale delle modalità rimessa alla valutazione dell'autorità amministrativa - tramite domanda asilo, che non deve necessariamente passare da audizione, ma **solo da parere della CT**

cio di un
azione la
o alla
accertato
re
guenza, il

Tribunale Catanzaro, 10.3.2025:
Diritto ad ottenere “senza indugio” un appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione speciale, con riconoscimento del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno provvisorio
Modalità di formalizzazione rimesse alla Questura, ma con “nel rispetto dei tempi di legge e garantendo standard di effettività”

PROTEZIONE INTERNAZIONALE e DIRITTO DI ASILO

Le novità normative dal 2023 ad oggi

PROCEDURE
ORDINARIE

PROCEDURE
ACCELERATE

REGOLAMENTO
DUBLINO

PROTEZIONE
SPECIALE

promosso da



ACCOGLIENZA

con il sostegno di

